



# TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

## *Comitato per la formazione e la tenuta dell'elenco dei Professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*

L'anno 2023, addì 18 del mese di aprile, nella sede del Tribunale di Marsala, si è riunito il Comitato per la tenuta dell'elenco dei Professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, composto da Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Marsala, Francesco Giardina, Giudice dell'esecuzione nominato dal Presidente Tribunale di Marsala, Giuseppe Spada, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, nonché il dott. Pizzo Pietro, Cancelliere Esperto.

Il Comitato formula le seguenti *"indicazioni operative"* per la formazione e la tenuta del predetto elenco nonché per la valutazione delle istanze d'iscrizione.

### **1. Termine per la presentazione delle domande.**

L'art. 179 ter, comma 3, disp. att. c.p.c. prevede che *"possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata"* senza, tuttavia, indicare il termine entro cui tale domanda di iscrizione possa essere presentata al Presidente del Tribunale.

Il Comitato - anche tenuto conto delle condivisibili motivazioni del CGARS con la sentenza n. 80/2021 - intende attribuire a tale elenco carattere *"aperto"*: vi sono, infatti, diversi indici che depongono per ritenere che l'elenco dei professionisti possa essere costantemente aggiornato al fine di recepire nuove iscrizioni.

Va in primo luogo osservato che non è dato ravvisare all'interno dell'ordinamento giuridico un espresso divieto all'aggiornamento infratriennale dell'elenco di cui trattasi; inoltre, va evidenziato che il comma 5, dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. individua tra i requisiti sintomatici della c.d. *"specifico competenza tecnica"* anche quello di avere svolto nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, sicché, una volta maturato il suddetto requisito, il professionista potrà presentare la domanda per l'iscrizione senza dovere necessariamente attendere la scadenza del triennio dalla formazione dell'elenco.

Il Comitato, ciononostante, ritiene che le domande possano essere esaminate in occasione degli incontri periodici deputati:

a) all'adozione dei provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'elenco nei confronti dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del

mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (cfr. art. 179 ter, comma 10, disp. att. c.p.c.);

b) alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione (cfr. art. 179 ter, comma 9, disp. att. c.p.c.).

Pertanto, il Comitato conviene che si riunirà - per deliberare sulle nuove iscrizioni, per confermare quelle già deliberate, per adottare i provvedimenti di sospensione o cancellazione - ogni semestre ovvero nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno.

Nel corso di tali incontri semestrali, verranno esaminate le domande di iscrizione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Il Comitato si riserva di richiedere all'istante un'integrazione documentale o eventuali chiarimenti qualora necessari ai fini del decidere.

Per consentire gli accertamenti sulla specchiata moralità degli aspiranti professionisti e al fine di procedere alla necessaria e propedeutica attività istruttoria, il Comitato ravvisa l'opportunità di raccomandare la platea dei potenziali aspiranti all'iscrizione di depositare le relative domande di iscrizione entro e non oltre il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

## **2. Requisiti per l'iscrizione: la residenza.**

L'art. 179 ter, comma 4, disp. att. c.p.c. prevede che la domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale; 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

Quanto al documento sub. 3, il Comitato ritiene che il disposto normativo vada riferito non tanto alla residenza anagrafica dell'istante ma anche, in alternativa, al domicilio principale degli affari professionale dello stesso. Tale lettura, da una parte, risulta funzionale a garantire un legame effettivo tra il territorio e il luogo in cui il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale e, dall'altra, risulta coerente con il principio della libera circolazione dei professionisti nell'intero territorio nazionale ed UE. Del resto, lo stesso art. 16 della L. 526 del 1999 prevede che *“Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”*.

Pertanto, il Comitato ritiene che potranno presentare domanda tutti quei professionisti che risultano avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Marsala anche se aventi eventuale residenza anagrafica presso altro circondario.

## **3. La specifica competenza tecnica: le pregresse esperienze.**



Tra i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco vi è quello di *“avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione”*.

Il tenore letterale della norma appare chiaro nello stabilire che risulta decisivo non tanto il momento di conferimento dell'incarico quanto quello del suo svolgimento.

Pertanto, il Comitato stabilisce che saranno valutate favorevolmente le domande di coloro che nel quinquennio precedente la presentazione della domanda abbiano svolto attività da delegato alla vendita nelle procedure esecutive – e non anche quelle da Custode giudiziario – purché non siano stati revocati dall'incarico per mancato rispetto dei termini o delle direttive *“stabilite dal giudice dell'esecuzione”*.

Il riferimento espresso al *“giudice dell'esecuzione”* contenuto al comma 5, lett. a, dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., alla *“materia dell'esecuzione forzata”* al comma 3 del citato articolo, al requisito alternativo di *“avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata”* di cui al comma 5 lett. b, del medesimo disposto e il riferimento alla partecipazione a corsi *“nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate”* contenuto al comma 5, lett. c, dello stesso articolo inducono ad escludere che possano essere valorizzati gli incarichi conferiti dal Giudice delegato nelle procedure fallimentari o dal Giudice istruttore nelle procedure divisionali ordinarie o nelle curatele per eredità giacente.

#### **4. La specifica competenza tecnica: la frequentazione di corsi o scuole.**

L'art. 179 ter, comma 5, lett. c., disp. att. c.p.c. prevede altresì che *“I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) (...) b) (...) c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private”*.

Il Comitato, pertanto, valuterà esclusivamente la proficua partecipazione a scuole o corsi di alta formazione aventi ad oggetto il *“settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni*


forzate”, per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, e purché gli stessi siano organizzati:

- a) dal Consiglio nazionale forense o, su delega, dagli ordini locali;
- b) dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o, su delega, dagli ordini locali;
- c) dal Consiglio nazionale del notariato o, su delega, dagli ordini locali;
- d) dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) dalle università private o pubbliche.

Il Comitato si riserva la facoltà di verificare la conformità di tali corsi e scuole alle “Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c.” elaborate dalla Scuola superiore della magistratura qualora ciò non risulti dalla documentazione allegata dall’istante.

L.C.S.

IL PRESIDENTE




IL GIUDICE



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
MARSALA



IL CANCELLIERE  
ESPERTO




Il giorno 18 maggio 2023, alle ore 15:15 il presente verbale viene riaperto alla presenza del Presidente del Tribunale, Dott.ssa Alessandra Camassa, del Giudice delegato all'esecuzioni immobiliari Dott. Francesco Giardina, dell'Avv. Giuseppe Spada Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Dott. Cinà Giuseppe Aldo delegato del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e del Cancelliere Esperto Pietro Pizzo.


Il dott. Cinà prende cognizione mediante lettura delle linee guida per la procedura d'iscrizione all'albo predisposte dai componenti del Comitato in data 18 aprile 2023 condividendone il contenuto.

L.C.S.


IL PRESIDENTE



IL GIUDICE



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
MARSALA



IL DELEGATO DEL  
CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI  
COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



IL CANCELLIERE  
ESPERTO




Il giorno 14 dicembre 2023, alle ore 15:53 il presente verbale viene riaperto alla presenza del Presidente del Tribunale, Dott.ssa Alessandra Camassa, del Giudice delegato all'esecuzioni immobiliari, Dott. Francesco Giardina, della Dott.ssa Dioguardi Irene, Delegato del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Trapani e Marsala, della Dott.ssa Galfano Silvia, delegato supplente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Trapani e Marsala e del Cancelliere Esperto Dott. Pietro Pizzo.

La dott.ssa Dioguardi Irene, dichiara d'aver preso cognizione delle linee guida per la procedura d'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. predisposte dai componenti del Comitato in data 18 aprile 2023 e ne condivide il contenuto.

**L.C.S.**

**IL PRESIDENTE**




**IL GIUDICE**



**DELEGATO SUPPLENTE DEL  
CONSIGLIO NOTARILE DEI  
DISTRETTI RIUNITI DI  
TRAPANI E MARSALA**



**DELEGATO DEL  
CONSIGLIO NOTARILE  
DEI DISTRETTI RIUNITI  
DI TRAPANI E MARSALA**



**IL CANCELLIERE ESPERTO**

